

REVOCA IMMEDIATA DELLA DELIBERA 11 GIUGNO 2012 DEL COMUNE DI TORINO. STOP ALLE NORME VESSATORIE PER I NON AUTOSUFFICIENTI¹



Il Comune di Torino si è distinto nella tornata amministrativa che volge al termine, per una politica vessatoria e penalizzante nei confronti degli utenti dei servizi socio-sanitari che non avendo i mezzi economici necessari per il pagamento della retta alberghiera richiedono integrazione al Comune, come previsto dalla normativa vigente. Con la delibera dell'11 giugno 2012 (contro la quale alcune associazioni aderenti allo scrivente Csa² hanno presentato ricorso al Tar del Piemonte) il Consiglio comunale ha infatti adottato nuovi criteri per l'integrazione delle rette alberghiere e dei contributi economici domiciliari per le persone non autosufficienti³, introducendo **illegittimamente regole assai più restrittive** di quelle in vigore a livello nazionale.

Criteri illegittimi della delibera – Due esempi su tutti: il valore della casa di proprietà a partire dal 2012 è stato conteggiato secondo il valore Imu e non Ici (aumentandolo così del 60%) e sopra la bassissima soglia dei 51mila euro di valore catastale ai fini Imu, l'immobile costituisce condizione ostativa assoluta al contributo. Stesso discorso per i beni mobili superiori al valore di 15mila euro. Tutto ciò che è sopra tale soglia, in molti i casi i risparmi di una vita, viene conteggiato come risorsa integralmente spendibile per il pagamento della quota alberghiera o delle cure domiciliari, pregiudicando in modo assoluto l'integrazione Comunale. Il Comune di Torino a chi è sopra le bassissime soglie economiche fissate propone, a titolo di prestito, l'integrazione retta per la durata di un anno (eventualmente rivedibile) chiedendo come garanzia dell'erogazione di risorse il bene immobile del richiedente. Anche i raffronti con la normativa regionale che disciplina le contribuzioni economiche (la delibera 37/2007) rivelano il carattere vessatorio della delibera del Comune di Torino. Infatti, il provvedimento regionale stabilisce che l'utente delle prestazioni socio-sanitarie residenziali paga la quota alberghiera con la sua pensione e l'indennità di accompagnamento (detratti 120 euro al mese per le spese personali). Se non arriva a coprire tale cifra, è obbligato a intervenire economicamente il Comune. Si tratta, com'è evidente, di condizioni che il Comune di Torino ha ignorato negli ultimi quattro anni, applicando una

¹ Il testo pubblicato è stato inviato dal Csa il 26 febbraio 2016 a Presidente e VicePresidenti del Consiglio comunale di Torino, al Sindaco e al ViceSindaco del Comune di Torino, al Presidente e ai Componenti delle commissioni "bilancio e patrimonio" e "sanità e politiche sociali" del Consiglio comunale di Torino e ai Capigruppo del Consiglio comunale di Torino.

² Il Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base, e la Fondazione promozione sociale onlus operano, il primo dal 1970, la seconda dal 2003, per la promozione e la difesa dei diritti delle persone non autosufficienti, incapaci di difendersi da sé (minori, persone con disabilità intellettiva grave o autismo, anziani malati cronici e soggetti colpiti da demenza senile).

³ In Regione Piemonte sono oltre 32mila i soggetti malati cronici non autosufficienti, le persone con demenza senile, quelle con disabilità grave e/o autismo in lista di attesa, attualmente non prese in carico dal Servizio sanitario nazionale nonostante siano i più malati fra i malati e nonostante la vigente legge 833 del 1978 assicuri la «*diagnosi e la cura*» delle malattie «*quali che ne siano la causa la fenomenologia e la durata*». Tutti loro hanno diritto esigibile alle indifferibili prestazioni socio-sanitarie (prioritariamente domiciliari, semi-residenziali e residenziali) in base ai Livelli essenziali di tali attività, stabiliti nella legge 289/2002 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001).

stretta iniqua e inaccettabile sull'assistenza (nonostante gli annunci del Sindaco), anche peggiore del nuovo Isee (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159/2013), entrato in vigore definitivamente in Regione Piemonte dal 1° gennaio 2016⁴. Nuove regole che hanno impoverito una fascia significativa di utenti, già con mezzi non sufficienti per coprire l'intera retta alberghiera a loro carico. Per una valutazione più approfondita si vedano le allegate tabelle di comparazione nelle quali è specificato l'effetto dell'applicazione della delibera dell'11 giugno 2012 del Comune di Torino in raffronto con il nuovo Isee e le disposizioni in materia di contribuzione ancora vigenti in Regione Piemonte, dati che dimostrano che le disposizioni del Comune di Torino sono peggiorative rispetto al nuovo Isee attualmente in vigore.

Ricorso al Tar del Piemonte e mancato ricorso al Consiglio di Stato – La delibera dell'11 giugno è stata oggetto di ricorso al Tar del Piemonte da parte di alcune associazioni aderenti al Csa. Il Tribunale amministrativo non ha però decretato l'illegittimità della delibera, non riconoscendo peraltro che il provvedimento, come scritto nello stesso testo approvato dal Consiglio comunale, è «transitorio» e i suoi effetti sarebbero dovuti essere sottoposti a verifica e revisione da parte del Consiglio comunale entro l'approvazione del bilancio consuntivo del Comune per l'anno 2012 (cioè entro il 31 maggio 2013). Paradossali le motivazioni pubblicate dal Tar nella sentenza 1074/2015: sovvertendo le regole dell'aritmetica elementare, i Giudici hanno sostenuto che la delibera del 2012 era legittima in quanto anticipava il nuovo Isee entrato in vigore nel 2015 (i cui criteri, peraltro, come detto prima, sono ben più favorevoli per l'utente di quelli del Comune di Torino). Insomma, il provvedimento del Consiglio comunale del 2012, in contrasto con le leggi allora vigenti (decreti legislativi 109/1998 e 130/2000) sarebbe stato legittimato da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nemmeno una legge, entrato in vigore ben tre anni dopo la delibera comunale!

Di fronte all'insensatezza di tali motivazioni e alla sentenza 5348/2015 del Consiglio di Stato, che su questioni simili si pronunciava il 25 novembre 2015 in modo sfavorevole agli utenti, con analoghe argomentazioni assolutamente infondate, le associazioni del Csa decidevano di non presentare successivo ricorso al Consiglio di Stato. Rimane sempre valido, invece, il ricorso personale contro la delibera del Comune e le conseguenti richieste economiche, da parte degli utenti dei servizi socio-sanitari.

Risultati della delibera – Il 9 ottobre 2014 il Vicesindaco e Assessore alle politiche sociali del Comune di Torino, Elide Tisi, ha comunicato nella seduta della IV Commissione sanità e assistenza del Consiglio comunale di Torino i (drammatici) dati relativi agli effetti della delibera. Per effetto del provvedimento al 15% degli utenti che ricevevano integrazione alla retta socio-sanitaria per il loro ricovero (240 persone su 1655) è stata revocata l'integrazione (di cui 180 per sfioramento dei valori relativi al patrimonio immobiliare). Per quanto riguarda i servizi domiciliari il 2% dell'utenza (111 persone) si è vista togliere il contributo del Comune, mentre per 192 casi si è scelto per l'inserimento residenziale in convenzione (soluzione che il Comune ha giustificato con un mai dimostrato

⁴ Il 15 gennaio 2015 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte la delibera di Giunta regionale 10-881 sulle linee guida per la gestione transitoria del nuovo Isee. Con altra delibera di Giunta regionale del 27 giugno 2015, n. 18-1899 la Regione Piemonte ha prorogato il periodo transitorio previsto dalla delibera 10-881 fino al 30 settembre 2015. Con successiva delibera, la numero 16-2186 del 5 ottobre 2015, la Giunta ha ulteriormente prorogato il periodo sino al 31 dicembre 2015. Superata tale data occorre che il Comune di Torino, come gli altri enti gestori dei servizi socio-assistenziali del Piemonte adottò il nuovo Isee come unica base di calcolo della disponibilità economica degli utenti dei servizi socio-sanitari.

aggravio delle condizioni dei pazienti e che ha sicuramente portato maggiori oneri di spesa pubblica per la corresponsione da parte dell'Asl della quota sanitaria residenziale, anziché dell'assegno di cura per le prestazioni domiciliari).

Tagli di bilancio – Affrontare il tema delle risorse nell'ambito della delibera 11 giugno 2012 significa esaminare una parte infinitesimale del bilancio del Comune di Torino, il che invalida ogni discorso sulla necessità di tagli al settore per il risanamento del debito comunale. I risparmi attesi, ma sui quali mai è stata fatta una verifica, dalla delibera dell'11 giugno 2012 ammontavano a 3,2 milioni di euro, 1/415 (un quattrocentoquindicesimo!) del bilancio comunale di quell'anno. Peraltro la medesima cifra tagliata al welfare cittadino dalla citata delibera corrisponde a quanto speso dalla città per un'iniziativa assolutamente non obbligatoria come la ricostruzione dello stadio Filadelfia, impianto di proprietà di una squadra di serie A la cui sola rosa di giocatori viene pagata circa 30 milioni di euro all'anno.

Ipab – Sul tema delle risorse destinate all'assistenza, è inoltre indispensabile affrontare il tema delle Ipab (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e delle ex Ipab. Si ricorda che la legge stabilisce che tutti i beni mobili e immobili assegnati ai Comuni e provenienti dagli enti disciolti sono obbligatoriamente vincolati alle attività socio-assistenziali. Si tratta di patrimoni ingenti costituiti da immobili, terreni, depositi, beni mobili. Possiamo dire con tranquillità che in base a ciò il settore dell'assistenza sarebbe uno dei più ricchi di risorse, mentre al contrario l'amministrazione lamenta costantemente carenza di fondi, che vengono in realtà dirottati altrove. Il Comune di Torino non ha mai fatto chiarezza sulla gestione delle proprietà ex Ipab e delle altre derivate dallo scioglimento di altri enti assistenziali (Eca, Onmi, Onpi, Enaoli, ecc.). Tali beni sono inventariati? Le rendite di tali proprietà sono destinate all'assistenza? Una volta venduti, le risorse incamerate sono destinate alle attività socio-assistenziali? Sono tutte domande poste al Comune in numerose comunicazioni scritte, alle quali non ha mai fornito risposte esaurienti e documentate. Mentre ci sono casi in cui a nostro avviso l'amministrazione ha agito illegittimamente. Va almeno ricordato che nel 2008 la Giunta Chiamparino aveva sottratto ai poveri 43 milioni di euro con l'espedito di trasferire il vincolo Ipab (cioè l'obbligo di destinare il ricavo della vendita all'assistenza) da beni immobili anche di pregio messi in vendita, ad altri privi di valore commerciale rimasti proprietà del Comune, come le Rsa.

Tutto quanto fin qui premesso rende necessario che il Comune di Torino revochi con la massima urgenza la delibera dell'11 giugno 2012 e applichi il nuovo Isee (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013) così come al momento modificato dalla sentenza 2458/2015 del Tar del Lazio, che vieta di tenere conto dell'indennità di accompagnamento come reddito dell'utente. Allo stesso tempo è necessario che la Città avvii una serrata indagine sulla situazione di ciascuna delle Ipab esistenti, ferma restando la possibilità (a nostro avviso il dovere) da parte della Regione di estinguere quelle inattive con il trasferimento al Comune dei relativi beni e del personale in servizio. Dall'esame dei dati raccolti, che dovrebbero essere resi pubblici e sottoposti all'esame consultivo da parte delle organizzazioni sociali, sarà possibile valutare con cognizione di causa le iniziative da intraprendere assumendo come riferimento – lo speriamo vivamente – le esigenze della fascia più debole della popolazione piemontese e non l'obiettivo, perseguito in questi anni dalla delibera dell'11 giugno 2012, di tagliare i servizi e penalizzare coloro che si trovano in una situazione di debolezza assoluta, come le persone con disabilità grave o autismo e limitata o nulla autonomia, gli anziani malati cronici non autosufficienti, le persone colpite da demenza senile, quelle con rilevanti patologie psichiatriche.